

INDIRIZZI PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORE SOCIO SANITARIO A.S. 2026 - 2027

Profilo professionale

Articolo 1 - Principi generali e finalità

Il corso per Operatore Socio Sanitario (OSS) è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico, per il profilo di un operatore che svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l'autonomia delle persone assistite in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale.

L'operatore socio-sanitario, a seguito del conseguimento dell'attestato qualifica, svolge la propria attività, in collaborazione con il professionista sanitario o sociale di riferimento e in integrazione con gli altri operatori sanitari e sociali.

La collaborazione si realizza attraverso piani e programmi, nonché strumenti di integrazione professionale definiti dal professionista responsabile in base al grado di complessità e stabilità sanitaria e socioassistenziale della persona assistita. L'operatore socio-sanitario opera nei contesti sanitari, sociosanitari e socio-assistenziali, presso i servizi e le strutture ospedaliere e distrettuali, territoriali, residenziali, semi-residenziali, presso le strutture scolastiche, le strutture penitenziarie, in strutture psichiatriche e setting ambulatoriali, a domicilio dell'assistito nonché presso ulteriori contesti che in ragione dell'evoluzione delle organizzazioni e delle necessità assistenziali potranno necessitare della presenza dell'operatore socio sanitario.

Le attività dell'OSS afferiscono alle seguenti aree di competenza:

- Aiutare la persona assistita nel soddisfacimento dei bisogni di base e alla vita quotidiana
- Assicurare igiene, sicurezza e comfort degli ambienti di vita e di cura della persona
- Svolgere attività di assistenza alla persona a carattere sanitario e socio-assistenziale
- Svolgere attività finalizzate all'integrazione con altri operatori e al lavoro in team.

Norme e modalità per la programmazione e l'attuazione dei percorsi formativi

Articolo 2 - Direttore del Corso

La funzione di Coordinatore del corso di cui all'art. 13 dell'Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024 è esercitata dal Direttore del corso.

Il Direttore del Corso, in relazione alla prevalente natura sanitaria del percorso formativo e alla necessità di garantire uniformità metodologica e integrazione con il sistema clinico-assistenziale regionale, è individuato tra gli appartenenti al profilo infermieristico, in possesso della laurea magistrale in Scienze infermieristiche e Ostetriche o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, con esperienza professionale pluriennale nella gestione dei corsi di formazione per il profilo di Operatore Socio-Sanitario, è il garante della rispondenza del percorso formativo agli obiettivi indicati dal Curriculum regionale e al Profilo professionale dell'OSS.

Ai fini dell'organizzazione del Corso, il Direttore :

- promuove l'introduzione del sistema qualità dei corsi;
- favorisce l'attività di sperimentazione e innovazione formativa, al fine di garantire l'adeguamento continuo dei corsi alle metodologie didattiche più avanzate, all'evoluzione dei servizi e alla valorizzazione della figura dell'OSS nei diversi contesti assistenziali;
- garantisce la progettazione, il coordinamento e la valutazione dell'apprendimento teorico e pratico in

conformità agli indirizzi regionali, in collaborazione con i Tutor e Docenti, nel rispetto dell'autonomia di insegnamento del corpo docente;

- garantisce l'organizzazione del processo amministrativo inerente i corsi con la struttura amministrativa individuata, al fine di assicurare l'efficacia del funzionamento dell'attività amministrativa e di segreteria;
- garantisce l'ammissione definitiva al corso degli studenti aventi diritto;
- vigila sull'applicazione delle disposizioni riguardanti sia la frequenza degli studenti, sia le modalità di svolgimento dell'attività teorico-pratica, anche per quanto attiene ai profili relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- coordina il Comitato Didattico;
- coordina e supervisiona l'attività di insegnamento;
- assicura processi di valutazione formativa e certificativa del tirocinio in collaborazione con i Tutor;
- adotta le sanzioni e i provvedimenti disciplinari di competenza verso gli studenti.

Il Direttore del Corso può nominare un suo delegato per l'esercizio delle funzioni di sua competenza.

Articolo 3 – Tutor del corso

Ad ogni sede formativa, su proposta del Direttore dei corsi, sono assegnati dei Tutor, in rapporto di 1 per classe.

Il Tutor, individuato tra gli appartenenti al profilo infermieristico, è un professionista sanitario con esperienza professionale di almeno 3 anni in ambito sanitario e/o socio-sanitario.

Il Tutor è il professionista che pianifica le attività didattiche, organizza i percorsi di apprendimento pratico (laboratorio e tirocinio), assicura i processi di valutazione formativa e certificativa dell'apprendimento degli studenti.

Il Tutor opera in raccordo con le guide di tirocinio individuate presso le strutture ospitanti, in coerenza con il modello formativo integrato previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024, al fine di garantire continuità tra il percorso teorico-pratico e le attività svolte nei contesti operativi.

In particolare il Tutor collabora con il Direttore del corso al fine di:

- promuovere l'integrazione tra i docenti per garantire uno sviluppo interdisciplinare dei contenuti teorico-pratici e il raggiungimento degli obiettivi;
- coordinare la valutazione degli insegnamenti, dei laboratori e del tirocinio per la valutazione certificativa individuale dello studente;
- definire l'offerta formativa in relazione alle esperienze di apprendimento pratico da svolgere da parte degli studenti nei servizi socio-sanitari.

Il Tutor è componente del Comitato Didattico.

Articolo 4 – Docenti

Il personale docente, formalmente incaricato dal legale rappresentante dell'Ente titolare dei corsi, è individuato in base a :

- coerenza tra competenze disciplinari relative alla materia di insegnamento e il curriculum professionale del docente;
- attività professionale in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o formativo, per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto all'anno scolastico di riferimento.

I requisiti minimi per tutti gli insegnamenti, ad esclusione di informatica, il docente deve essere in possesso di laurea triennale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, pertinenti ai contenuti dell'insegnamento.

Parti di insegnamento a contenuto tecnico-pratico ed esercitazioni/laboratori possono essere affidati a

OSS, con comprovata esperienza lavorativa o precedenti esperienze formative nei corsi di qualifica a integrazione dell'attività del docente incaricato, privilegiando il possesso del diploma di maturità.

Le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi di docenza sono definite dalle Aziende Sanitarie nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, rotazione e valorizzazione delle competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da affidare.

Il personale docente è tenuto a rispettare le seguenti indicazioni:

- partecipare alle riunioni di programmazione dell'attività didattica, nonché a corsi di formazione sul profilo dell'OSS;
- programmare e svolgere il proprio programma di insegnamento in maniera coerente con il Curriculum regionale e con il percorso formativo globale;
- proporre la bibliografia di riferimento e/o il materiale didattico relativo al proprio insegnamento favorire il sostegno e il recupero dello studente qualora si riscontrino difficoltà di apprendimento;
- concorrere a delineare il profilo dello studente in merito all'apprendimento e all'attitudine professionale.

L'inadempienza a quanto riportato sopra, può comportare il mancato rinnovo dell'incarico.

Articolo 5- Comitato Didattico

Il comitato didattico è costituito da docenti, dal tutor ed è presieduto dal Direttore del corso.

Il comitato Didattico concorre con il Direttore del corso alle funzioni di programmazione e valutazione necessarie a garantire l'apprendimento delle competenze attese per il profilo. Valuta periodicamente nonché al termine del percorso formativo il livello di acquisizione delle conoscenze e competenze per ciascun corsista determinandone l'ammissione all'esame di qualifica.

Articolo 6 - Requisiti di accesso e modalità di ammissione

La Regione Toscana provvede tramite l'Estar, l'Ente a supporto tecnico-amministrativo regionale, ai fini del recepimento delle domande, all'emissione di un bando di selezione per l'accesso alle varie tipologie di corso (Abbreviato o 1000 ore) al quale dovrà essere data idonea pubblicità.

Il bando unico a livello regionale dovrà prevedere la necessità di scelta in merito all'Area Vasta di preferenza (Centro, Sud Est e Nord Ovest) e in successione in merito alla sede di corso presente tra quelle attivate presso tale Area Vasta, con possibilità di scelta fino ad un massimo di quattro preferenze in ordine di priorità.

Le aziende sanitarie individuano adeguate modalità di collaborazione per favorire l'informazione su scala regionale dei corsi che verranno attivati nell'anno formativo.

Qualora, alla scadenza del bando, le candidature risultino inferiori al numero dei posti disponibili per una tipologia di corso in tutte le sedi di un'Area Vasta, per le suddette, la selezione non sarà svolta, e sostituita da un incontro per la verifica delle attitudini e delle motivazioni necessarie per lo svolgimento della professione di OSS.

Requisiti di accesso ai corsi OSS 1000 ore e Abbreviato

1. Per l'accesso ai corsi di formazione per OSS 1000 ore è richiesto, entro il termine di scadenza di presentazione della domanda di ammissione alla selezione, il compimento del 18° anno di età e il possesso del diploma del primo ciclo di istruzione (scuola secondaria di primo grado);
2. Per l'accesso ai corsi di formazione per OSS Abbreviato è richiesto, entro il termine di scadenza di

presentazione della domanda di ammissione alla selezione:

- attestato di qualifica AAB (Addetto all'Assistenza di base) rilasciato ai sensi della L.845/78 o attestati e diplomi equiparati.
- il compimento del 18° anno di età
- il possesso del diploma del primo ciclo di istruzione (scuola secondaria di primo grado) (versione rivista in riunione)

Ai fini dell'ammissione alla selezione, sono equiparati all'attestato di qualifica AAB:

- l'attestato di qualifica OSA (Operatore Socio Assistenziale) e l'attestato di qualifica di ADA (Addetto all'Assistenza Domiciliare) rilasciato ai sensi della L.845/78;
- il diploma quinquennale "Servizi per la sanità e l'assistenza sociale" e il diploma del previgente ordinamento (indirizzo Servizi Socio-Sanitari) rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato.

I candidati in possesso dei titoli di qualifica di AAB/OSA/ADA conseguiti in altre Regioni o Province Autonome dovranno dimostrare che gli stessi abbiano i seguenti requisiti:

- il titolo deve essere rilasciato da Ente pubblico o privato autorizzato dalla Regione competente ai sensi della L.845/78;
- deve essere stato rilasciato a seguito di un corso della durata di almeno 600 ore;
- il corso di cui sopra deve aver previsto un tirocinio in ambito socio-sanitario di almeno 150 ore.

Nell'eventualità che al momento della presentazione della domanda non si sia in grado di dimostrare quanto sopra, si invita a valutare se presentare anche la domanda per il corso OSS 1000 ore al fine di non rimanere esclusi da ogni percorso formativo. La verifica del possesso dei requisiti potrà avvenire, per i soli candidati che risulteranno idonei alle selezioni, in ogni fase di ammissione al corso, con esclusione in caso di titolo non riconoscibile.

Per coloro che non abbiano conseguito in Italia titoli di studio pari o superiori alla scuola dell'obbligo è richiesto la conoscenza della lingua italiana orale e scritta equivalente al livello B1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Se non presentata una dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dagli Enti certificatori autorizzati, si dovrà superare un test del medesimo livello linguistico.

I candidati possono dimostrare il possesso dei requisiti mediante le forme di semplificazione delle certificazioni amministrative consentite dalla normativa vigente. Ai candidati che richiedessero l'applicazione della L. 170/2010, si dovranno adottare le misure compensative previste dalla normativa vigente in base a quanto previsto dalla certificazione allegata alla domanda.

Saranno esclusi dalla selezione i candidati che, in base alle dichiarazioni contenute nella domanda online e alla documentazione a questa allegata, non risulteranno in possesso dei requisiti di ammissione prescritti e i candidati che non avranno superato la prova di accertamento della lingua italiana.

Modalità di ammissione

Per essere ammessi ai corsi è previsto il superamento di una prova scritta, con successiva formulazione di una specifica graduatoria per ciascuna Area Vasta. L'attribuzione dei posti per le varie sedi di corso previste nell'Area Vasta dal bando avverrà in ordine di graduatoria formulata sulla base del punteggio ottenuto e della preferenza di sede scelta dal candidato. A parità di sede e punteggio, l'ammissione al corso avviene in base al criterio dell'età, dando precedenza all'aspirante più giovane (art. 2 della L. 191/1998).

Qualora i posti disponibili previsti per le varie sedi di corso dell'Area Vasta non siano coperti da coloro che, collocati utilmente in graduatoria, hanno selezionato tale sede come prima scelta, l'Azienda procederà all'ammissione al corso di coloro che hanno selezionato tale sede come seconda scelta o successiva, sempre secondo l'ordine di graduatoria di area vasta proseguendo con tali criteri fino alla copertura dei posti disponibili. A completamento di posti disponibili nella Area Vasta prescelta in fase di

candidatura, possono essere prese in considerazione richieste di ammissione da parte di candidati idonei, in sedi di altra Area Vasta, tenuto conto delle disponibilità delle sedi interessate.

La prova di selezione per l'accesso al corso OSS 1000 ore, sarà incentrata su test generici di natura logico-attitudinale.

La prova consisterà in n. 45 domande con 4 risposte di cui solo una esatta, da sottoporre ai candidati per un tempo di compilazione di 45 minuti, fatti salvi i casi in cui la legge prevede la concessione di tempi aggiuntivi, con i seguenti criteri:

- risposta positiva = 1 punti
- non risposta o risposta errata = 0 punti.

Superano la prova, e quindi risultano inseribili in graduatoria, i candidati che raggiungono la votazione di almeno 16/45.

La prova di selezione per l'accesso al corso OSS Abbreviato, consisterà in n. 45 quesiti con 4 risposte di cui solo una esatta, da sottoporre ai candidati per un tempo di compilazione di di 45 minuti, con i seguenti criteri:

- risposta positiva = 1 punto
- non risposta o risposta errata = 0 punti.

Superano la prova, e quindi risultano inseribili in graduatoria, i candidati che raggiungono la votazione di almeno 16/45.

La prova sarà incentrata sulle seguenti aree di competenza:

- area socioculturale (legislazione sociale, organizzazione e metodologia del lavoro sociale, sociologia)
- area operativa di assistenza alla persona (interventi sociali minori/famiglia, anziani, disagio psichico, disabilità, interventi di supporto alla persona nello svolgimento delle ADL/IADL igiene ambientale, interventi di dietetica)
- area socio psicologica e relazionale.

Prima della prova scritta, per le prove di selezione di cui sopra, nello stesso giorno e luogo, per i candidati che non abbiano conseguito in Italia titoli di studio pari o superiori alla scuola dell'obbligo o che non siano in possesso della certificazione linguistica rilasciata dagli Enti certificatori autorizzati, verrà accertata la conoscenza della lingua italiana mediante specifica prova di livello di competenza B1 del quadro comune europeo di riferimento, con votazione espressa in trentesimi.

Nella prova di conoscenza della lingua italiana si dovranno accertare e valutare abilità linguistiche almeno di livello B1. Viene realizzata attraverso una prova di comprensione testuale e verbale con 30 quesiti con 3 risposte, di cui solo una esatta, da sottoporre ai candidati per un tempo di compilazione di 30 minuti; con i seguenti criteri:

- risposta positiva = 1 punto
- non risposta, risposta errata = 0 punti

L'esito positivo di tale accertamento, votazione minima di 18/30 non ha effetto sulla graduatoria finale, mentre l'eventuale esito negativo è motivo di esclusione dalla stessa.

Commissione esaminatrice

La Commissioni per le selezioni sono composte da tre membri, dipendenti delle Aziende Sanitarie ed esperti in materia socio sanitaria, con comprovate esperienze nell'organizzazione dei corsi OSS, oltre ad un segretario.

Le Commissioni dovranno essere composte da membri delle Aziende sanitarie organizzatrici e pertanto per i corsi 1000 ore dovrà essere composta da membri delle Aziende Sanitarie territoriali e per i corsi abbreviati dovrà essere composta da membri delle Aziende Sanitarie territoriali ed Ospedaliere.

La stessa Commissione, per i corsi 1000 ore ed Abbreviato, provvede anche all'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati che non abbiano conseguito in Italia titoli di studio pari o superiori alla scuola dell'obbligo.

E' previsto un compenso massimo, omnicomprendivo, pari ad euro 619,68 a persona, cioè commisurato a 4 giorni lavorativi secondo i compensi previsti per le docenze nei CCNNLL (per ogni procedura).

Articolo 7 - Riconoscimento crediti per soggetti in possesso di specifici titoli o di certificazioni di qualifica professionale1)

Corso OSS 1000 ore

Potranno essere riconosciuti crediti formativi in ingresso al suddetto corso nei casi di seguito descritti:

- soggetti in possesso di attestato di qualifica OTA (Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza), conseguito ai sensi del D.M. 295/91. I suddetti potranno usufruire di un riconoscimento crediti in ingresso di 600 ore.
- Laureati nelle discipline dell'area sanitaria e psico-sociale. Tali crediti sono riconosciuti anche ai non laureati che abbiano ottenuto CFU nelle stesse aree nell'ultimo biennio dall'inizio del corso, nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui art.21 comma a) e non inseriti in sovrannumero;
- Diplomatici con maturità quinquennale nelle aree dei servizi socio-sanitari. Ai fini del riconoscimento dei crediti, è necessaria la presentazione dei programmi svolti;
- soggetti in possesso di attestato di qualifica AAB o equivalenti, pur confermando che tali titoli sono requisito per l'accesso alla formazione del corso OSS Abbreviato. Il riconoscimento crediti è previsto sino ad un massimo di 144 ore relative agli insegnamenti dell'area sociale (n.77 ore teoria/laboratorio e n.67 ore di tirocinio in ambito socio assistenziale). Per i diplomi quinquennali "Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale" e il diploma del previgente ordinamento (indirizzo Servizi Socio-Sanitari) rilasciati dagli Istituti Professionali di Stato, ai fini del riconoscimento crediti, è necessaria la presentazione dei programmi svolti;
- soggetti in possesso di attestazioni/certificazioni di competenze acquisite, coerenti con gli insegnamenti (contenuti e ore) previsti nel curriculum formativo dell'OSS, rilasciate in seguito a procedure previste dalla regolamentazione specifica della Formazione professionale.

2) Corso OSS Abbreviato

Potranno essere riconosciuti crediti formativi parziali o totali in ingresso anche al corso OSS Abbreviato, per i soggetti in possesso di certificazioni/attestazioni relative alla UDA-1.5. Disposizioni generali in materia di protezione e sicurezza dei lavoratori e UDA- 1.7. Primo soccorso se in corso di validità.

La valutazione dei crediti formativi è effettuata da apposita Commissione di Area Vasta costituita dai Direttori dei Corsi o loro delegati, sulla base della corrispondenza tra competenze certificate e obiettivi formativi del corso, secondo criteri uniformi definiti a livello regionale e adeguatamente verbalizzati.

Articolo 8 - Sorveglianza sanitaria - Idoneità al tirocinio

In base al D. Lgs. 81/2008, gli studenti sono equiparati ai lavoratori e pertanto sono soggetti a sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente aziendale, il quale deve esprimere il giudizio di idoneità specifica alla mansione, previa visita medica e accertamenti sanitari preventivi, rilasciando apposita certificazione allo studente stesso e al Direttore del corso. Agli studenti devono essere proposte le vaccinazioni previste dalla normativa vigente.

L'eventuale giudizio di non idoneità permanente al tirocinio comporta l'esclusione dal corso dello studente e il rimborso della quota d'iscrizione versata, fatti salvi i casi di temporanea non idoneità suscettibili di rivalutazione secondo le indicazioni del Medico Competente..

Ai fini del tirocinio, lo studente deve aver completato la formazione obbligatoria prevista per la protezione e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, secondo la normativa vigente.

Articolo 9– Assicurazione

L'Azienda sede dei corsi assicura agli studenti la copertura assicurativa INAIL e assume direttamente i rischi connessi alla responsabilità civile contro terzi, ai sensi della Delibera GRT 1203/2009 per la frequenza alle attività teorico-pratiche previste dai corsi, ivi comprese quelle svolte in luoghi diversi dalla sede di corso, equiparabile ai dipendenti delle aziende sanitarie. Le strutture formative dell'Azienda sanitaria non possono, a termine di legge, porre a proprio carico danni provocati con colpa grave o dolo.

Articolo 10- Riammissione al corso

Gli studenti che nel corso degli scrutini sono stati dichiarati non ammessi all'esame finale oppure non sono risultati idonei durante lo stesso esame, possono richiedere, tramite domanda scritta al Direttore del corso frequentato, la riammissione in sovrannumero entro i due anni successivi mantenendo i crediti formativi maturati, trascorsi due anni decade il diritto alla riammissione. Tale possibilità è consentita per una sola volta.

Articolo 11 - Numero studenti per corso

Il numero degli studenti da ammettere ai corsi di norma non può essere inferiore a 20 unità né può superare il numero massimo di 30 unità per ciascun Corso, salvo diverse valutazioni condivise tra gli uffici responsabili della programmazione dei corsi dell'Azienda sanitaria e della Regione Toscana e quanto previsto al successivo comma.

Le Aziende, in base ai vincoli organizzativi e logistici, valutano di aumentare il numero dei posti fino ad un massimo di 35 per corso, dando la precedenza ai sovrannumerari.

L'ammissione in sovrannumero è prevista per:

- studenti con richiesta di riammissione in sovrannumero (art.10);
- soggetti in possesso di attestato di qualifica OTA (art.7);
- operatori in possesso di titoli professionali di grado sanitario dell'area sanitaria conseguiti in Paesi della UE ed extra UE e non riconosciuti dal Ministero della Salute;
- operatori in possesso di titoli professionali dell'area sanitaria e sociosanitaria conseguiti all'estero con misure compensative da parte del Ministero della Salute.

L'ammissione in sovrannumero non potrà comunque far superare il numero massimo di studenti per classe di 35 unità, al fine di salvaguardare l'apprendimento tramite un adeguato rapporto docente-studenti.

In caso di eccedenza di richieste di sovrannumerari per il corso OSS e OSS Abbreviato, dovrà essere data precedenza di ammissione secondo i seguenti criteri:

1. precedenti iscritti al corso;
2. OTA;
3. titoli esteri.

All'interno delle tre categorie sopra indicate, vale inoltre il criterio generale del:

- titolo acquisito in data più recente
- a parità di data, al più giovane anagraficamente

Per i titoli previsti ai punti 2 e 3, il Direttore valuterà la quota di iscrizione da richiedere, commisurata al numero di ore da effettuare e comunque correlata alle tariffe stabilite dalla Regione Toscana per i corsi OSS. I candidati in eccesso verranno assegnati alla sede di corso più vicina a quella richiesta che abbia a disposizione posti. In caso di impossibilità di riassegnazione i richiedenti acquisiscono la priorità per l'ammissione in sovrannumero nell'anno successivo.

Articolo 12 - Calendario delle attività formative

I corsi OSS 1000 ore ,devono concludersi di norma entro 12 mesi e comunque non prima di 9 e non oltre 18 mesi dalla data di inizio corso, compreso l'esame finale.

Articolazione del percorso formativo

Articolo 13 - Curriculum formativo dei Corsi OSS

I Corsi Oss hanno diversa durata:

- Corso OSS 1000 ore
- Corso OSS Abbreviato 522

I Corsi OSS sono articolati in Moduli Formativi, ciascuno dei quali prevede l'alternanza di formazione teorica e l'applicazione di questa nella realtà operativa, attraverso laboratori e/o tirocini. Ciascun modulo, suddiviso per unità di apprendimento (UDA) è caratterizzato da funzioni, definite anche come obiettivi generali di apprendimento con evidenziate delle componenti principali (conoscenza, abilità, autonomia/responsabilità) di ciascuna attività.

Le attività di didattica frontale, laboratorio e tirocinio sono così ripartite:

CORSO per OSS 1000 ore

AREE DI APPRENDIMENTO ORE COMPLESSIVE

Didattica frontale/ interattiva 429

Laboratorio 121

Tirocinio 450

Totale 1000

CORSO per OSS Abbreviato

AREE DI APPRENDIMENTO ORE COMPLESSIVE

Didattica frontale/ interattiva 220

Laboratorio 60

Attività integrative/approfondimento 32

Tirocinio 210

Totale 522

Articolo 14 - Metodologie didattiche

1. Le metodologie didattiche devono favorire l'apprendimento mediante approccio interattivo, privilegiando un approccio didattico basato sulla problematizzazione di casistica specifica che favorisca l'integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche.
2. Fermo restando che deve essere privilegiata la formazione in presenza, possono essere utilizzate le metodologie di Formazione a Distanza (FAD) ed e-learning nella misura massima prevista dagli accordi vigenti.
3. Il sistema di formazione a distanza ed e-learning deve assicurare il monitoraggio del processo di formazione dei partecipanti e la registrazione dei dati di fruizione e dei risultati delle attività svolte, nonché adeguati sistemi di controllo della partecipazione alle attività formative.
4. Le esercitazioni/laboratorio sono propedeutiche al tirocinio e finalizzate all'apprendimento di attività

tecnico-procedurali e abilità relazionali comunicative in ambiente protetto.

Possono essere condotte da docenti del corso, tutor, esperti, in possesso di competenze specifiche relative ai contenuti e alle metodologie delle stesse.

Articolo 15 - Frequenza al corso

La frequenza è obbligatoria. Non sono ammessi agli esami finali gli studenti che abbiano riportato un numero di assenze superiore al 10% del monte ore previsto per la teoria/laboratorio e gli studenti che abbiano superato il 10% del monte ore previsto per il tirocinio.

Gli impedimenti che determinino assenze consecutive dal corso superiori al 10% delle ore complessive per servizio civile, gravidanza e puerperio, malattia o infortunio, gravi motivi personali e/o familiari sospendono il periodo di formazione, dando luogo a un debito formativo. In tal caso la struttura formativa, compatibilmente con la programmazione didattica, può organizzare attività didattiche di recupero per il completamento del corso stesso.

Qualora lo stato di avanzamento della programmazione non lo consenta, lo studente potrà richiedere, entro i due anni successivi, l'ammissione in sovrannumero al corso per il completamento del percorso. Trascorsi i due anni decade il diritto al credito formativo. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui al D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 e successive modificazioni. Qualora la sede formativa interessata non attivi il corso nei due anni successivi, lo studente potrà presentare domanda di ammissione presso altra struttura formativa, fermo restando la possibilità di poter svolgere l'eventuale tirocinio mancante nella sede originaria a seguito di apposita convenzione.

La frequenza alle lezioni, ai laboratori e ai tirocini deve essere documentata con rilevazione delle presenze.

Articolo 16– Tirocinio

Il tirocinio rappresenta una modalità privilegiata ed insostituibile di apprendimento delle competenze professionali attraverso la sperimentazione pratica e l'integrazione dei contenuti teorici con la prassi operativa professionale e organizzativa.

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione ed orientamento è pianificata dal Tutor designato dalla struttura formativa e valutata dal tutor individuato dalla struttura ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nei servizi clinico-assistenziali individuati come sedi di tirocinio, deve essere predisposto l'apposito strumento di valutazione individuale contenente: competenze/obiettivi di tirocinio da sviluppare, criteri di valutazione, giudizio finale della singola esperienza di tirocinio.

Il tirocinio per il Corso OSS 1000 ore deve svolgersi nei seguenti ambiti:

- servizi sanitari ospedalieri per un monte ore pari a 210 ore in area chirurgica o area medica e /o specialistica;
- servizi sociali e socio-sanitari per un monte ore pari a 240 ore in strutture residenziali e semiresidenziali, servizi territoriali e domiciliari.

Il tirocinio per il Corso OSS Abbreviato deve svolgersi in ambiti sanitari ospedalieri per un monte ore pari a 210 ore.

Gli insegnamenti dell'area tecnico –operativa e socio relazionale (teoria-laboratorio), finalizzati all'apprendimento di attività tecnico-procedurali e abilità relazionali comunicative in ambiente protetto, sono propedeutici per l'accesso al tirocinio.

La frequenza dei tirocini deve essere certificata su apposita scheda individuale, predisposta dalla sede del Corso.

La frequenza dei tirocini deve essere formalmente registrata/certificata su apposito strumento cartaceo o digitale, predisposto dalla sede di corso.

La guida di tirocinio individuato dalla struttura ospitante ha il mandato di assicurare lo svolgimento del tirocinio e le valutazioni in itinere relativamente alle attività assistenziali che lo studente deve esperire.

Il tutor designato dalla struttura formativa collabora alla certificazione delle competenze acquisite ai fini del giudizio finale.

Il tirocinio non può configurarsi come sostitutivo delle attività lavorative del personale.

Per gli studenti lavoratori del corso OSS Abbreviato, occupati nell'ambito dei servizi sociali, sociosanitari e socio assistenziali, fermo restando lo svolgimento del tirocinio previsto dal programma, può essere valutata la possibilità di considerare l'attività lavorativa svolta come parte del tirocinio, fino ad un massimo del 30% del monte ore previsto, purché riferibile ad una specifica esperienza prevista nel piano formativo e corrispondente agli obiettivi di apprendimento previsti. Per la programmazione della suddetta esperienza lo studente dovrà presentare specifica richiesta. La sede del corso prenderà gli accordi con la sede di lavoro per la definizione del progetto di tirocinio e del tutoraggio. Il riconoscimento avverrà a seguito di accertamento del raggiungimento degli obiettivi previsti e delle ore effettuate.

Gli obiettivi riferibili alla suddetta esperienza nell'attività lavorativa nel Corso OSS Abbreviato, dovranno riferirsi alle competenze previste nel Curriculum Regionale, di seguito riportate:

- gestire le proprie attività, secondo priorità, utilizzando in modo appropriato le risorse disponibili
- Agire sulle relazioni assistenziali verso il cliente, la famiglia e la persona- risorsa, nel rispetto dell'autonomia e della riservatezza della persona
- Realizzare modalità relazionali orientate al confronto e alla collaborazione con il gruppo di lavoro, con altri operatori/servizi
- Collaborare con l'utente e la sua famiglia nel governo dell'ambito di vita
- Effettuare l'igiene della persona
- Attuare misure per l'espletamento delle funzioni fisiologiche
- Collaborare per le attività relative all'alimentazione/idratazione dell'assistito
- Collaborare per le attività di movimento/mobilizzazione dell'utente

Il riconoscimento dell'attività lavorativa come parte del tirocinio non è prevista nel Corso OSS 1000 ore. La struttura formativa fornisce ad ogni studente il vestiario per lo svolgimento del tirocinio con le caratteristiche previste dalla normativa UE.

Lo studente è tenuto ad effettuare il monte ore di tirocinio previsto per il proprio corso. Le attività di tirocinio devono essere obbligatoriamente frequentate secondo la programmazione stabilita. In caso di valutazione negativa, lo studente dovrà ripetere l'esperienza di tirocinio al massimo per una volta; permanendo la valutazione negativa, lo studente non potrà essere ammesso all'esame finale. Nel caso in cui la valutazione negativa riguardi solo alcuni obiettivi di apprendimento, il Direttore del corso deciderà tempi, risorse ed ambiti per il relativo recupero. Qualora la valutazione negativa riguardi aspetti comportamentali dello studente che possono mettere a rischio la sicurezza del paziente, potrà essere applicato quanto previsto dall'art. 20, punto 4 .

Valutazione dell'apprendimento, rilascio attestato di qualifica e attestazione percorso svolto

Articolo 17 - Valutazione dell'apprendimento

Durante il percorso formativo sono previste verifiche di apprendimento. La valutazione è espressa in centesimi e viene effettuata:

- a conclusione di ciascuna UDA, con prove di apprendimento volte ad accertare il conseguimento degli obiettivi di competenza di ciascun Modulo di riferimento;
- nell'ambito dei laboratori didattici;
- nell'ambito del tirocinio, con un giudizio relativo al livello di competenza raggiunto nelle attività previste nel progetto di tirocinio per ogni esperienza;
- a conclusione del percorso, da parte del Comitato Didattico, per lo scrutinio di ammissione all'esame di qualificazione.

Tali valutazioni devono essere previste in fase di progettazione.

Per essere ammessi all'esame finale è necessario aver riportato una valutazione almeno sufficiente (60/100) nelle differenti UDA, laboratori e tirocini (secondo disposizioni art.16)

La valutazione complessiva sul livello di competenze raggiunto nel totale del percorso formativo dallo studente sarà espressa con un voto in centesimi, che costituirà il voto di ammissione all'esame.

Sulla base degli esiti conseguiti, il Comitato Didattico dispone l'ammissione all'esame finale del singolo studente che abbia raggiunto per ciascuna UDA, Laboratorio e Tirocinio una performance minima di 60 centesimi. Il Comitato Didattico può disporre l'ammissione all'esame finale con riserva per studenti con al massimo 1 Unità Didattica con performance inferiore a 60/100 (escluso il tirocinio). Tale UDA sarà valutata dalla Commissione in sede d'esame prima dell'inizio delle prove previste.

Articolo 18 – Esame finale e rilascio dell'attestato

L'esame finale per il conseguimento dell'attestato di qualifica di OSS si articola in una prova scritta e orale relativa ai contenuti delle UDA e in una prova pratica consistente nella simulazione di una prestazione dell'assistenza di base. Le prove saranno definite a livello regionale.

La composizione delle commissioni d'esame finali è disciplinata nel rispetto dell'art. 17 dell'Accordo Stato-Regioni del 3 ottobre 2024.

La Regione Toscana provvede, con propri atti, all'individuazione delle modalità di designazione dei componenti di competenza regionale, al fine di garantire uniformità organizzativa, sostenibilità operativa e omogeneità delle procedure di esame sul territorio regionale.

La Commissione di esame finale, per i corsi Oss 1000 ore e Abbreviati, nominata per ogni sede di corso dal legale rappresentante dell'Ente titolare, è costituita da:

- il Direttore del corso che la presiede, o suo delegato, in rappresentanza della Regione con funzione di presidente di commissione
- un Docente del corso;
- Tutor del corso;
- un esperto del settore sanitario, designato dall'Ordine delle Professioni Infermieristiche competente per territorio, privilegiando coloro che sono in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche;
- Un esperto del settore sociale designato dall'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali, privilegiando coloro che sono in possesso della Laurea Magistrale.

La commissione di esame sia avvale di un segretario formalmente incaricato.

E' previsto un compenso massimo, omnicomprensivo, pari ad euro 464,76 a persona, cioè commisurato a 3 giorni lavorativi secondo i compensi previsti per le docenze nei CCNNLL;

Per l'espletamento delle proprie attività, la Commissione si avvale di un segretario formalmente incaricato.

La Commissione è regolarmente istituita in presenza dei 5 membri, tra cui il Presidente.

La valutazione delle prove di esame è espressa in centesimi. Il punteggio minimo di ciascuna delle due prove, ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica, è di 60/100 .

Nel caso lo studente sia valutato negativamente, la Commissione dovrà motivare tale giudizio evidenziando le specifiche lacune formative.

L'ente o struttura formativa rilascia allo studente che supera l'esame finale un attestato conforme al format predisposto dalla Regione Toscana.

Articolo 19 - Partecipazione degli studenti

Per ogni corso attivato nell'anno formativo, gli studenti eleggono 2 rappresentanti entro 15 giorni dall'inizio delle lezioni. Previa richiesta al Direttore del corso, gli studenti possono riunirsi in assemblea nella sede della struttura formativa, per approfondire problemi relativi al percorso di formazione e all'organizzazione dell'attività didattica.

Articolo 20 - Provvedimenti disciplinari

Gli studenti sono tenuti al rispetto di quanto disposto dal Regolamento della sede di corso, nonché di quanto disposto da Regolamenti e/o disposizioni dell'Azienda Sanitaria/Ospedaliera sede dei corsi e di tirocinio.

I provvedimenti disciplinari sono adottati in rapporto ai comportamenti tenuti dallo studente in tutti i contesti di apprendimento. I comportamenti oggetto di provvedimenti disciplinari sono quelli che violano le norme regolamentari, di natura giuridica ed etica.

I provvedimenti disciplinari possono consistere in:

1. Richiamo verbale
2. Richiamo scritto, facente parte del fascicolo personale dello studente
3. Sospensione temporanea dalle attività formative (lezioni, laboratorio, tirocinio) fino a tre giorni, ratificata con provvedimento scritto allo studente
4. Sospensione definitiva dal corso senza possibilità di richiesta di riammissione. Il Direttore del corso può erogare sanzioni dal punto n. 1 al n. 3

Per l'applicazione del punto 4 - sospensione definitiva dal corso, il Direttore convoca il Comitato Didattico, che, valutata la documentazione riferita ai fatti accaduti (relazione e/o altra documentazione a testimonianza dell'accaduto a cura di Docenti, Tutor, personale della sede di tirocinio), può disporre la sospensione definitiva dal corso senza possibilità di riammissione. Al suddetto Comitato partecipano anche i Direttori dei Corsi Oss dell' Area Vasta di riferimento.

I suddetti provvedimenti sono notificati allo studente da parte del Direttore del corso.

Articolo 21 - Percorso formativo per operatori in possesso di titoli professionali dell'area sanitaria e socio sanitaria conseguiti all'estero e non riconosciuti dal Ministero della Salute

Per i soggetti in possesso di titoli professionali conseguiti all'estero, in paesi UE ed extra UE, dell'area sanitaria e socio sanitaria, non riconosciuti dal Ministero della salute e per i quali è prevista l'ammissione in sovrannumero (art.10), sono previsti i seguenti percorsi:

a) Percorso per soggetti in possesso di titoli professionali conseguiti all'estero, di grado universitario dell'area sanitaria, con provvedimento ministeriale di ammissione diretta ai corsi OSS

I candidati possono presentare domanda direttamente alle Aziende Sanitarie autorizzate con provvedimento dalla Regione Toscana, nel periodo di emanazione del bando per l'ammissione al corso OSS 1000 ore, secondo le modalità indicate da ESTAR. Il Direttore del corso, una volta accertata la completezza/regolarità della documentazione ricevuta, quantificherà il percorso complementare integrativo da effettuare per ciascuno dei moduli formativi previsti dal Curriculum del corso e comunque per un monte ore complessivo minimo di 200 ore, secondo le indicazioni della Conferenza dei Presidenti delle Regioni del 14 dicembre 2006. Il Direttore ammetterà questi candidati in sovrannumero, previo superamento della prova di conoscenza della lingua italiana di cui all'art 6 e fino al limite dei posti disponibili in ogni sede di cui all'art. 11, valutando la quota di iscrizione da richiedere in relazione al numero di ore da effettuare e comunque correlata alle tariffe stabilite dalla Regione Toscana per i corsi 1000 ore.

b) Percorso per soggetti in possesso di titoli professionali, dell'area sanitaria o socio sanitaria conseguiti all'estero, non riconosciuti dal Ministero della Salute e con provvedimento di rinvio a misura compensativa

I suddetti, possono essere inseriti nel Corso 1000 ore attivato presso le strutture formative delle Aziende Sanitarie autorizzate, mediante accettazione di un piano formativo contenente le misure compensative previste e comunicate dal Ministero della Salute alla Regione Toscana.

Il piano formativo è elaborato dall'Azienda sanitaria identificata dalla Regione, per adeguare le conoscenze, le competenze e le abilità per il superamento della misura compensativa. Il Direttore della sede ammetterà questi candidati in sovrannumero, di cui all'art. 6, richiedendo la regolarizzazione dell'iscrizione con la relativa quota prevista in relazione al numero di ore da frequentare e correlata alle tariffe stabilite dalla Regione per i corsi 1000 ore.

A seguito dell'esito della misura compensativa, la struttura formativa trasmetterà alla Regione la certificazione di Idoneità o Non idoneità, per gli atti consequenziali previsti.